

CODICE ETICO, pubblicato sul C.U.- F.I.G.C. del 5 giugno 2003 n. 172/A.

PREMESSA

La Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito "FIGC") nello svolgimento della propria attività rispetta le leggi dello Stato e le norme dell'ordinamento sportivo, nazionali ed internazionali in cui opera.

La FIGC agisce in ottemperanza ai principi di lealtà sportiva, libertà, dignità della persona umana e rispetto delle diversità. La FIGC ripudia ogni discriminazione basata sul sesso, sulle razze, sulle lingue, sulle condizioni personali e sociali, sul credo religioso o politico.

La FIGC, per la rilevanza della sua attività e del suo ruolo nel panorama sportivo italiano, intende sviluppare la sua crescita consolidando un'immagine solida, fedele a valori di correttezza e lealtà, in ogni processo del lavoro quotidiano.

A tal fine la FIGC favorisce un ambiente di lavoro ispirato al rispetto, alla correttezza ed alla collaborazione dei suoi addetti, e che sulla base dell'esperienza maturata nei settori di competenza, permetta il coinvolgimento e la responsabilizzazione dei dipendenti e collaboratori, con riguardo agli specifici obiettivi da raggiungere e alle modalità per perseguirli.

Il presente Codice ha pertanto l'obiettivo di definire con chiarezza l'insieme dei valori che la FIGC riconosce, accetta e condivide.

La FIGC assicura un programma di informazione e sensibilizzazione sulle disposizioni del presente Codice etico e sull'applicazione dello stesso ai soggetti cui si riferisce, in modo che tutti coloro che operano per la FIGC svolgano la propria attività c/o il proprio incarico secondo una costante e stretta osservanza dei principi e dei valori in esso contenuti.

CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - (Ambito di applicazione e Destinatari)

1. I principi e le disposizioni del presente Codice etico (di seguito, "Codice") costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi generali di diligenza, correttezza e lealtà, che qualificano l'adempimento delle prestazioni lavorative e il comportamento dell'ambiente di lavoro.
2. I principi e le disposizioni del Codice sono vincolanti per tutte le persone legate con la FIGC ed i suoi settori da rapporti organici o di lavoro, anche se occasionali o di semplice collaborazione, di seguito definiti congiuntamente "Destinatari".
3. Il Codice è portato a conoscenza di terzi che ricevano incarichi dalla FIGC o che abbiano con essa rapporti stabili o temporanei.

Art. 2 - (Principi generali)

1. Il Codice costituisce un insieme di principi la cui osservanza è di fondamentale importanza per il regolare funzionamento, l'affidabilità della gestione e l'immagine della FIGC. A tali principi si richiamano le operazioni, i comportamenti e i rapporti, sia interni alla FIGC che esterni.
2. La FIGC riconosce che le risorse umane costituiscono un fattore di fondamentale importanza per il proprio sviluppo. La gestione delle risorse umane è fondata sul rispetto della personalità e professionalità di ciascuna di esse.

Art. 3 - (Comunicazione)

1. La FIGC provvede ad informare tutti i destinatari sulle disposizioni e sull'applicazione del Codice, raccomandandone l'osservanza.
2. In particolare, la FIGC provvede, anche attraverso la designazione di specifiche funzioni interne:
 - o alla diffusione del Codice presso i Destinatari
 - o all'interpretazione e al chiarimento delle disposizioni, contenute nel Codice
 - o alla verifica dell'effettiva osservanza del Codice
 - o all'aggiornamento delle disposizioni del Codice con riguardo, alle esigenze che di volta in volta si manifestano.

Art. 4 - (Responsabilità)

Ciascun Destinatario svolge la propria attività lavorativa e le proprie prestazioni con diligenza, efficienza e correttezza, utilizzando al meglio gli strumenti ed il tempo a sua disposizione ed assumendo le responsabilità connesse agli adempimenti.

Art. 5 - (Correttezza)

1. Tutte le azioni e le operazioni compiute ed i comportamenti tenuti da ciascuno dei Destinatari nello svolgimento della funzione o dell'incarico sono ispirati alla legittimità sotto l'aspetto formale e sostanziale, secondo le norme vigenti e le procedure interne, nonché alla correttezza.

2. I Destinatari non utilizzano a fini personali informazioni, beni e attrezzature di cui dispongono nello svolgimento della funzione o dell'incarico.
3. Ciascun Destinatario non accetta, né effettua, per sé o per altri, pressioni, raccomandazioni o segnalazioni che possano recare pregiudizio alla FIGC o indebiti vantaggi per sé, per la FIGC o per terzi; ciascun Destinatario, altresì, respinge e non effettua promesse e/o offerte indebite di denaro o altri benefici.
4. Qualora il Destinatario riceva da parte di un terzo una offerta o una richiesta di benefici, ne informa immediatamente il proprio superiore gerarchico o il soggetto cui sia tenuto a riferire per le iniziative del caso.

Art. 6 - (Conflitto di interesse)

1. I Destinatari perseguono, nello svolgimento della propria attività e/ incarico, gli obiettivi e gli interessi generali della FIGC.
2. I Destinatari informano senza ritardo, tenuto conto delle circostanze, i propri superiori o referenti, delle situazioni o attività nelle quali potrebbero essere titolari di interessi in conflitto con quelli della FIGC ed in ogni altro caso in cui ricorrano rilevanti ragioni di sconvenienza.

Art. 7 - (Riservatezza)

I Destinatari assicurano la massima riservatezza relativamente a notizie ed informazioni costituenti patrimonio della FIGC o inerenti all'attività della FIGC, nel rispetto delle disposizioni di legge, dei regolamenti vigenti e delle procedure interne.

CAPO II - COMPORTAMENTO NELLE ATTIVITÀ NEGOZIALI

Art. 8 - (Relazioni d'affari)

La FIGC nello svolgimento della propria attività negoziale si ispira ai principi di legalità, lealtà e correttezza, privilegiando i valori della concorrenza.

Art. 9 - (Rapporti con i fornitori)

La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni contrattuali sono basate su una valutazione obiettiva e in conformità con i regolamenti interni.

Art. 10 - (Rapporti con le istituzioni)

I rapporti della FIGC nei confronti delle istituzioni pubbliche nazionali, comunitarie e internazionali e delle istituzioni sportive ("Istituzioni"), nonché nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, ovvero organi, rappresentanti, mandatari, esponenti, membri, dipendenti, consulenti, incaricati di pubbliche funzioni o servizi, di pubbliche istituzioni, di pubbliche amministrazioni, di enti pubblici, anche economici, di enti o società pubbliche di carattere locale, nazionale o internazionale ("Pubblici Funzionari") sono intrattenuti da ciascun Destinatario, quale che sia la funzione o l'incarico, nel rispetto della normativa vigente e sulla base dei principi generali di correttezza e lealtà.

CAPO III - SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

Art. 11

Nell'ambito della propria attività, la FIGC si ispira al principio di salvaguardia dell'ambiente e persegue l'obiettivo di tutelare la sicurezza e la salute dei Destinatari, adottando tutte le misure previste dalla legge a tal fine.

CAPO IV - DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

Art. 12

1. L'osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei Destinatari. La violazione delle norme del Codice potrà costituire inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare per i dipendenti della FIGC, nel rispetto delle procedure previste dalle norme lavoristiche, con ogni conseguenza di legge e potrà comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.
2. L'osservanza del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte dai collaboratori c/o dai soggetti aventi relazioni a qualsiasi titolo con la FIGC. La violazione delle norme del Codice potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto c/o dell'incarico e potrà comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13

Il presente Codice è approvato dal Consiglio Federale. Ogni variazione c/o integrazione dello stesso è di competenza dello stesso Consiglio Federale che ne stabilisce le modalità di applicazione